



COMUNE DI BARZANO'
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO

**GENERALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ENTRATE COMUNALI**

INDICE SOMMARIO

CAPO I

NORME GENERALI

ART.	1	Oggetto e scopo del Regolamento	PAG.	3
ART.	2	Campo di applicazione – Limiti – Esclusioni	PAG.	3

CAPO II

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

ART.	3	Regolamentazione delle entrate	PAG.	4
ART.	4	Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe	PAG.	4

CAPO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

ART.	5	Forme di gestione	PAG.	5
ART.	6	Modalità di pagamento – Differimenti	PAG.	5
ART.	7	Dilazione di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali	PAG.	6
ART.	8	Forme di riscossione coattiva	PAG.	6
ART.	9	Compensazione delle somme dovute per tributi	PAG.	6
ART.	10	Rimborsi	PAG.	6
ART.	11	Limiti per versamenti e rimborsi interessi	PAG.	7
ART.	12	Misura degli interessi	PAG.	7
ART.	13	Soggetti responsabili delle entrate	PAG.	7
ART.	14	Attività di verifica e di controllo	PAG.	8
ART.	15	Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali	PAG.	8

CAPO IV

ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

ART.	16	Tutela giudiziaria	PAG.	9
ART.	17	Cause di non punibilità	PAG.	9
ART.	18	Accertamento con adesione	PAG.	9

CAPO V

NORME FINALI

ART.	19	Norme abrogate	PAG.	10
ART.	20	Pubblicità del regolamento e degli atti	PAG.	10
ART.	21	Entrata in vigore del regolamento	PAG.	10
ART.	22	Casi non previsti dal presente regolamento	PAG.	10
ART.	23	Rinvio dinamico	PAG.	10

CAPO I

NORME GENERALI

ART. 1

Oggetto e scopo del Regolamento

- 1.** Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, aventi natura sia tributaria, sia patrimoniale, nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97.
- 2.** La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità.
Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa nel rispetto dei principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

ART. 2

Campo di applicazione – Limiti – Esclusioni

- 1.** Il presente regolamento disciplina, in via generale tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dalle leggi già citate nonché dal D.Lgs. n. 218/97, dai DD.Lgs. nn. 471, 472 e 473/97.
- 2.** Le norme del presente regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito specifico regolamento sia del tributo che della gestione dell'entrata patrimoniale. In questi casi, il presente regolamento, integra quelli specifici.
- 3.** Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime.
- 4.** Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 3, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

CAPO II

ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

ART. 3

Regolamentazione delle entrate

- 1.** Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione.
- 2.** Salvo diversa disposizione di legge, i regolamenti divengono efficaci a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione. I regolamenti che disciplinano le entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
- 3.** Ove non vengano adottati nei termini i regolamenti di cui al c. 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

- 1.** Le aliquote, canoni, tariffe, prezzi relativi alle entrate di competenza comunale sono determinate con apposita deliberazione, salva diversa disposizione legislativa, tenuto conto dei limiti minimi e/o massimi previsti dalla legge, ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successivi modifiche ed integrazioni.
- 2.** Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, salvo che la legge disponga diversamente.
- 3.** Se non diversamente stabilito dalla legge, in mancanza di nuovi atti deliberativi si intendono prorogate le aliquote, le tariffe ed i prezzi fissati per l'anno in corso ovvero si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrate.

CAPO III

GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 5

Forme di gestione

- 1.** Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate e delle attività e delle operazioni di accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle forme previste dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e cioè:
 - a) gestione diretta in economia anche in associazione con altri enti locali;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale;
 - d) affidamento a soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - e) affidamento al servizio nazionale della riscossione secondo le procedure di cui al D.L. 30.9.2005, n. 203 convertito in Legge 2.12.2005 n. 248.

- 2.** La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

ART. 6

Modalità di pagamento – Differimenti

- 1.** In via generale e, salvo eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati agli agenti del servizio nazionale di riscossione o ad altri soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - c) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
 - d) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - e) on-line in rapporto alle modalità messe a disposizione dai sistemi informativi dell'ente.

Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessate da:

- a) gravi calamità naturali;
- b) particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri fissati nella medesima deliberazione.

Tutti i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

ART. 7

Dilazione di pagamento dei tributi e delle entrate patrimoniali

1. Per i debiti di natura tributaria e patrimoniale, in caso di obiettive riscontrabili difficoltà economiche del contribuente, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti.
2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata; il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del residuo debito entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta..
3. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

ART. 8

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva di tutte le entrate, tributarie e non, avviene ordinariamente mediante ruolo secondo le disposizioni contenute nel D.L. 30.9.2005 n. 203 convertito in legge 2.12.2005 n. 248. E' fatta salva la possibilità di avvalersi della forma indicata nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639 (ordinanza-ingiunzione), secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

ART. 9

Compensazione delle somme dovute per tributi

1. In occasione della presentazione di istanze di rimborso dei tributi locali, i contribuenti possono chiedere che le somme a credito siano compensate con quelle dovute al Comune sempre a titolo di tributi locali.
2. Nell'istanza dovrà essere indicato il tributo e la relativa annualità su cui si intende effettuare la compensazione, con divieto assoluto di compensazione tra contitolari.
3. In occasione di effettuazione di versamenti mediante modello di pagamento denominato F24, non è possibile procedere a compensazione di crediti inerenti tributi locali con tributi dovuti ad altri enti.

ART. 10

Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2. Il termine di cui al c. 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui al capo VI, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. In deroga ad eventuali termini di prescrizioni disposti dalle leggi tributarie, il funzionario responsabile può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso delle somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riservata allo stesso.

ART. 11

Limiti per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione del tributo da accertare, nonché degli oneri di riscossione, per economicità dell'azione amministrativa, l'ufficio può rinunciare ai crediti fino a € 12,00 (diconsi euro dodici/00) di tributo dovuto.
2. Il limite di cui al comma 1) vale anche per il rimborso di tributi versati e non dovuti.

ART. 12

Misura degli interessi

1. La misura annua degli interessi in materia di tributi locali è fissata in 2 (due) punti percentuali da sommare al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
2. Gli interessi di cui al comma 1) trovano applicazione anche per il ritardato pagamento delle entrate patrimoniali dell'Ente.

ART. 13

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.
2. Nell'ambito delle entrate tributarie, quando previsto dalla specifica normativa regolatrice di ogni singolo tributo, il Sindaco, con proprio decreto, designa il "FUNZIONARIO RESPONSABILE" di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso, ivi compresi i visti di esecutorietà dei ruoli.
3. In caso di gestione di un'entrata con affidamento a terzi, i rapporti con questi soggetti ed il controllo della gestione vengono curati dal servizio comunale competente per materia.

ART. 14

Attività di verifica e di controllo

1. I controlli vengono effettuati anche sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione, ovvero con delibera successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART. 15

Attività di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

1. Presso il competente ufficio potrà, altresì, essere istituito un apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni e i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo dell'autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti. E' possibile procedere alla riscossione dei tributi su base annua in due rate.
3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto, per legge, l'avviso di pagamento, questo dovrà avere necessariamente la forma scritta, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario, ai fini dell'esatta individuazione del debito. L'atto, a pena di nullità, dovrà essere notificato tramite messo comunale o attraverso raccomandata postale con avviso di ricevimento.
4. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune determinare i termini e le modalità degli adempimenti connessi specificandole negli appositi regolamenti.

CAPO IV

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

ART. 16

Tutela giudiziaria

- 1.** La procedura contenziosa avente per oggetto tributi comunali è disposta dal Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546. La costituzione in giudizio è disposta dalla Giunta Comunale, sulla base di apposita relazione del funzionario responsabile del tributo. La rappresentazione in giudizio è attribuita al Sindaco o suo delegato. L'assistenza tecnica può essere affidata a funzionari del Comune o a professionisti abilitati alla difesa tributaria.
- 2.** La procedura contenziosa avente per oggetto entrate patrimoniali è disciplinata dalle norme del Codice di procedura civile.
- 3.** Il servizio tributi comunale non procede ad attivare insinuazioni tardive, tramite legali esterni, per il recupero di tributi di propria competenza, allorché il credito sia inferiore ad € 500,00 (comprensivi di tributo, sanzione ed interessi).

ART. 17

Cause di non punibilità

- 1.** I rapporti tra contribuente e uffici tributari del Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2.** Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni, errori o precedenti accertamenti dell'amministrazione stessa.
- 3.** Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta, che non arrechi pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo del Comune e non incidano sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo.

ART. 18

Accertamento con adesione

- 1.** Il Comune applica l'istituto dell'accertamento con adesione secondo la procedura indicata nel D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

CAPO V

NORME FINALI

ART. 19

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 20

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7.8.1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 21

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007 e, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 22

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) lo Statuto del contribuente;
 - d) i regolamenti comunali.

ART. 23

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Il presente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 02/04/2007

IL SINDACO
f.to Francesca Colombo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Papiri dr.ssa Agata)

.....

.....

=====

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del è stata pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 11/04/2007.al 25/04/2007 senza opposizioni.

Barzanò, li ...26/04/2007.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Papiri dr. Agata)

.....

=====

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 2 aprile 2007 è stata trasmessa alla Direzione centrale per la fiscalità locale con nota prot 5012 del 04/05/2007

Barzanò, li..07/05/2007...

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Papiri dr.ssa Agata

.....

=====